

Codice A1813B

D.D. 2 novembre 2021, n. 3150

**R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 116/21 per lavori di sistemazione idraulica del Torrente Lemina e del Rio della Chiesa nel territorio comunale di San Pietro Val Lemina.
Richiedente: Comune di San Pietro Val Lemina.**



ATTO DD 3150/A1813B/2021

DEL 02/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 116/21 per lavori di sistemazione idraulica del Torrente Lemina e del Rio della Chiesa nel territorio comunale di San Pietro Val Lemina.

Richiedente: Comune di San Pietro Val Lemina.

Con nota prot. n. 4270 del 03/09/2021 il Comune di San Pietro Val Lemina, C. F. 85002770015, ha presentato istanza di autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione idraulica del Torrente Lemina e del Rio della Chiesa nel territorio comunale, lungo le tratte d'alveo di seguito indicate:

intervento 1, a monte dell'attraversamento di Via Petrarca: realizzazione di difesa spondale in destra orografica, costituita da scogliera in massi di cava cementati avente lunghezza 45m ed altezza massima di 2,76m misurata dal piano di fondazione; disalveo e ricalibratura sezioni di deflusso, con rimozione di 250mc di materiale litoide di sovralluvionamento da destinare a rimbottimento spondale; taglio della vegetazione arbustiva e arborea presente in alveo;

intervento 2, località Prati, a valle della confluenza del Rio della Chiesa: realizzazione di n. 3 tratti disgiunti di difesa spondale in destra orografica, a completamento e consolidamento di manufatti di difesa esistenti, costituiti da scogliera in massi di cava cementati, aventi lunghezza, da monte verso valle, rispettivamente 10m, 10m e 20m, con altezza massima di 3,50m misurata dal piano di fondazione; taglio della vegetazione arbustiva e arborea presente lungo all'interno delle difese esistenti;

intervento 3, confluenza Torrente Lemina-Rio della Chiesa: realizzazione di difesa spondale in sinistra orografica del T. Lemina, immediatamente a valle ed in continuità con la spalleggia del ponte situato lungo la S.P. n. 169 "Val Lemina" (Via S. Pietro Val Lemina-Talucco), costituita da scogliera in massi di cava cementati, avente lunghezza 58m (come da indicazioni riportate nella planimetria di progetto dell'elaborato 7a) ed altezza massima di 3,70m misurata dal piano di fondazione; demolizione della mantellata esistente posta in destra orografica del Rio della Chiesa e in continuità

in destra orografica del Torrente Lemina, sostituzione della medesima mediante scogliera in massi di cava cementati, avente lunghezza complessiva di 48m, di cui 28m lungo il Rio della Chiesa (come da indicazioni riportate nella planimetria di progetto dell'elaborato 7a) e 20m lungo il Torrente Lemina, con altezza massima di 4m misurata dal piano di fondazione; taglio della vegetazione arbustiva e arborea presente in alveo;

intervento 4, a monte della rotonda posta in continuità con l'attraversamento situato lungo la S.P. n. 169 "Val Lemina" (Via S. Pietro Val Lemina-Talucco): realizzazione di n.2 tratti disgiunti di difesa spondale in destra orografica, costituiti da scogliera in massi di cava cementati, aventi lunghezza, rispettivamente, 90m il tratto previsto immediatamente a monte della rotonda, 42m il tratto poco a monte di quest'ultimo, con altezza massima di 3,95m misurata dal piano di fondazione; consolidamento dell'esistente muro di sostegno della S.P.-Via Europa situato in destra orografica immediatamente a monte del secondo tratto di scogliera anzidetto, mediante sottomurazione in c.a. avente lunghezza 35m e larghezza 50cm, spessore 30cm circa; disalveo e ricalibratura sezioni di deflusso, con rimozione di 310mc di materiale litoide di sovralluvionamento presente in corrispondenza e a monte e valle dell'attraversamento/rotonda, con destinazione dello stesso a rimbottimento spondale; taglio della vegetazione arbustiva e arborea presente in alveo lungo l'intera tratta interessata dai lavori;

intervento 5, a valle della rotonda di Via Europa situata presso i campi sportivi: realizzazione di difesa spondale in destra orografica a valle dell'esistente briglia, costituita da scogliera in massi di cava cementati, avente lunghezza 15m ed altezza massima 4m misurata dal piano di fondazione;

intervento 6, a monte dell'attraversamento di Via Sant'Antonio, nel territorio comunale di Pinerolo: ricalibratura sezioni di deflusso lungo una tratta d'alveo di lunghezza complessiva pari a 60m circa, con riporto in sponda sinistra dei volumi di materiale litoide provenienti dai lavori di disalveo e di realizzazione delle difese previsti nei vari interventi su descritti, a ricostituire il profilo spondale originario attualmente soggetto ad intensi fenomeni di sottoescavazione con formazione di una vasta lunata di erosione; realizzazione di difesa spondale in sinistra orografica, a contenimento del materiale litoide utilizzato per la riprofilatura della sponda anzidetta, costituita da scogliera in massi di cava cementati, avente lunghezza 55m ed altezza massima 3m misurata dal piano di fondazione; taglio della vegetazione arbustiva e arborea presente in alveo lungo l'intera tratta interessata dai lavori.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Dott. For. Silvio Farinetti, dei quali, rispetto a quelli trasmessi dal Comune di San Pietro Val Lemina con la nota inizialmente citata, sono stati presi significativamente in considerazione, ai fini della predisposizione della presente determinazione autorizzativa, la "Relazione tecnica e documentazione fotografica", la "Relazione idrologica ed idraulica", il "Computo metrico e quadro economico" e n. 16 tavole grafiche, in base ai quali è prevista l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di San Pietro Val Lemina, con deliberazione di Giunta Comunale in data 30/08/2021 n. 57, ha approvato il progetto delle opere su indicate.

La Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con nota prot. N.113462 del 26/10/2021, pure trasmessa al Comune di San Pietro Val Lemina, ha espresso parere con prescrizioni sui lavori previsti in progetto, a norma della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii..

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle

prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- le ll.rr. n 12/2004 e n. 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- a D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- la D.G.R. 9 febbraio 2015, n.21-1004 "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002";
- a nota prot. N.113462 del 26/10/2021, pure trasmessa al Comune di San Pietro Val Lemina, con la quale il Servizio Tutela della Fauna e della Flora - Città Metropolitana di Torino ha espresso parere con prescrizioni, ex art.12 della l.r. 37/2006, D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, sui lavori previsti in progetto;
- l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di autorizzare, esclusivamente ai fini idraulici, per quanto di competenza del Settore scrivente, il Comune di San Pietro Val Lemina all'esecuzione dei lavori di che trattasi, nell'ambito della proprietà del demanio idrico, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni, per il cui recepimento si rimanda alle fasi progettuali esecutive e di realizzazione dei lavori:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità di tutte le opere di sistemazione longitudinale del corso d'acqua in argomento, in uno con i manufatti esistenti e di cui alcune delle difese spondali previste ne costituiscono il completamento, ovvero, la stabilizzazione/consolidamento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); i piani di appoggio delle strutture di fondazione di ciascuna delle scogliere in progetto dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. le opere di difesa spondale dovranno essere risolte per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte e a valle nell'esistente sponda, ovvero, adeguatamente attestate a monte e a valle in corrispondenza dei manufatti di difesa esistenti, avendo cura di raccordarle in modo omogeneo il collegamento strutturale, al fine di prevenire l'insorgere di locali fenomeni erosivi e/o di rigurgito da parte della corrente; il paramento esterno delle medesime opere longitudinali dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna, nonché collocati longitudinalmente in sponda avendo cura di verificare, in sede esecutiva, che gli stessi non determinino restringimenti, anche locali e puntuali, delle sezioni di deflusso delle tratte d'alveo interessate dagli interventi;

5. i massi di cava costituenti le opere di difesa spondale previste dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a $0,30 \text{ m}^3$ e peso non inferiore a 8,0q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

6. gli scavi/movimentazione del materiale litoide in alveo previsti per la ricalibratura delle sezioni di deflusso dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua interessato, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati di progetto; gli stessi scavi/movimentazioni dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse del medesimo corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo massima di cm 50 ripetibili; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione delle sezioni idrauliche, nonché dell'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

7. il materiale litoide proveniente dai lavori di disalveo e ricalibratura delle sezioni di deflusso delle tratte d'alveo in argomento dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, in particolare, in sponda sinistra del T. Lemina a monte dell'attraversamento di Via S. Antonio, ove è previsto il riempimento della lunata di erosione esistente e la riprofilatura della sponda medesima; dovrà essere posta particolare cura nel conferire ai riporti lungo le sponde, nonché eventualmente nei settori fondo alveo in erosione, un adeguato grado di compattezza e di stabilità, attraverso il corretto posizionamento dei massi/clasti più grossolani presenti in loco, al fine di garantire un efficace corazzamento a protezione delle sezioni di deflusso, atto altresì a contrastare l'insorgere di eventuali fenomeni erosivi lungo le sponde ricalibrate e sistemate; il materiale proveniente dalla demolizione di eventuali murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e anch'esso conferito a discarica;

8. i lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide previsti non dovranno comunque interessare i settori di fondo alveo caratterizzati da materiale con pezzatura più grossolana che presentino condizioni di assetto idraulico stabilizzato;

9. è fatto divieto assoluto di asportazione di qualsiasi volumetria di materiale litoide demaniale d'alveo;

10. le operazioni di pulizia, taglio e rimozione della vegetazione arbustiva e arborea presente lungo le tratte d'alveo interessate dai lavori dovranno anch'esse essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra dei corso d'acqua medesimi;

11. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati dagli interventi; è fatto divieto di scarico, all'interno dell'alveo degli stessi, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni ai corsi d'acqua, ovvero, di quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;

12. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

13. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene dei corsi d'acqua interessati dai lavori; pertanto codesto comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

14. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua interessati dai lavori, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

16. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

17. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua interessati dai lavori, o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica ivi ritenuti necessari e

comunque nel caso in cui le opere previste fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua medesimi;

18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

19. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

20. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare, riguardo la disciplina di cui alla normativa vigente sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici (ex art.12 della l.r. 37/2006, D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011), dovranno essere recepite le indicazioni/prescrizioni contenute nel parere prot. N.113462 del 26/10/2021 rilasciato dalla *Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora*, pure trasmesso al Comune di San Pietro Val Lemina.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni